

Domenica, 30 Agosto 2015 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3825 del 3 agosto 2015 Consiglio di Stato

Protezione internazionale - trasferimento del ricorrente asilo verso lo stato membro ritenuto competente

Like 2,435 people like this. Be the first of your friends.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 5659 del 2015, proposto da: - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Castrignano', con domicilio eletto presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n.13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e Questura di Brindisi, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente trasferimento del ricorrente - asilo verso lo stato membro ritenuto competente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Cosimo Castrignano' e l'avv. dello Stato Marina Russo;

Premesso il contenuto dell'atto di appello, da intendersi richiamato integralmente;

Considerato che con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendosi che i provvedimenti che negano il permesso di soggiorno per protezione

internazionale (da quella diretta al conseguimento della protezione maggiore fino a quella residuale di cui al richiamato art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 286/1998) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione giuridica azionata dall'interessato avrebbe consistenza di diritto soggettivo;

Ritenuto, viceversa, in punto di fatto, che il provvedimento impugnato adottato dal Dirigente del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, in data 7 gennaio 2015, non nega il permesso di soggiorno, ma si limita a disporre il trasferimento in Belgio dell'appellante, richiedente protezione internazionale, in quanto egli aveva presentato in Belgio analoga istanza in data 13.6.2013 (come risulta dalle impronte digitali nel sistema EURODAC) e a quello Stato è stata indirizzata dall'Italia richiesta di "ripresa in carico", ai sensi del Regolamento UE 604/2013;

Ritenuto, pertanto, che si versa in materia di interesse legittimo, in quanto il provvedimento che dispone il trasferimento dello straniero richiedente asilo, adottato dopo l'interpello dello Stato italiano a quello estero, che ha risposto positivamente (c.d. ripresa in carico) ha carattere discrezionale e la scelta se esaminare la domanda d'asilo in Italia o rimandare il ricorrente nel Paese estero dev'essere effettuata entro il termine perentorio di tre mesi dalla domanda d'asilo, cosicché deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 105, comma 1, cod. proc. amm. che la causa vada rimessa al primo giudice per la trattazione e che, ai sensi del comma 3 del citato art. 105, le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza;

Ritenuto, altresì, di compensare le spese di giudizio, in considerazione delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e ai sensi dell'art. 105, comma 1, rimette la causa al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce.

Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dell'appellante manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 3 Agosto 2015

Patriot Medical Insurance



Individual & Group Travel
Insurance Get Instant Quote
Online!



News



[Fondo asilo migrazione e integrazione](#)

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di iniziative per la gestione del fenomeno migratorio ...

[Leggi tutto »](#)

[Rete clandestina organizzerebbe matrimoni tra stranieri e italiani](#)

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni combinati tra ...

[Leggi tutto »](#)

[Il fallimento di Frontex e delle politiche comunitarie sull'immigrazione](#)

I dati raccolti dall'OIM sottolineano che la rotta del canale di Sicilia è considerata la più pericolosa per i ...

[Leggi tutto »](#)

Flussi d'ingresso lavoratori non comunitari. Prorogato al 31 dicembre il termine per i non stagionali

Il termine per la presentazione delle istanze relative ai flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non...

[Leggi tutto »](#)

Lavoro e immigrati. Dati e idee per un modello di integrazione sociale

Le migrazioni non sono un fenomeno lineare tra il Paese di origine e il Paese di approdo, come troppo spesso le si ...

[Leggi tutto »](#)

No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di...

[Leggi tutto »](#)

QUAL È IL
TUO LIVELLO
DI INGLESE?

SCOPRILO
GRATIS.

Wall Street English®

FAI IL TEST
ADESSO

The advertisement is a vertical banner with a blue top section and a red bottom section. It features a grid of blue squares with red checkmarks, a speech bubble icon, and a person's head with a question mark. The text is in white and red, promoting a free English level test.

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)